



CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE E AL
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)**

**(AGGIORNATO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 105/2016, AL
D.LGS. N. 74/2017, AL D.M. DEL 06.08.2020)**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 08.06.2022

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 3 - DURATA IN CARICA

ART. 4 - REQUISITI

ART. 5 - CAUSE OSTATIVE E DIVIETI DI NOMINA

ART. 6 - LIMITI RELATIVI ALL'APPARTENENZA A PIÙ O.I.V.

ART. 7 - PROCEDIMENTO DI NOMINA

ART. 8 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

ART. 9 - FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ART. 10 - SEDE E RIUNIONI

ART. 11 - STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

ART. 12 - COMPENSO

ART. 13 - REVOCA - DIMISSIONI - DECADENZA

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 15 - POTERE ISPETTIVO ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 16 - PARI OPPORTUNITA'

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, disciplina la nomina, la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito indicato con la sigla O.I.V., istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, come novellato dal D.Lgs. n. 74/2017.
2. Presso il Comune di Telese Terme è istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in conformità alle disposizioni dell'art. 14 e ss. del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii.
3. L'Organismo Indipendente di Valutazione è stato istituito presso il Comune di Telese Terme, in sostituzione del Nucleo di Valutazione, con Delibera Commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2016, con la quale è stato approvato anche il relativo Regolamento comunale relativo all'istituzione dell'O.I.V.
4. Il presente Regolamento, nel disciplinare l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso il Comune di Telese Terme, recepisce, oltre alle innovazioni del sopraindicato D.Lgs. n. 74/2017, anche quelle recate dal D.P.R. n. 105/2016 e dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 248 del 07.10.2020, recante l'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance.
5. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance sostituisce, oltre al Nucleo di Valutazione, anche i vecchi servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
6. L'art. 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante "*Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni*", come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74, prevede che le Amministrazioni Pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale e che allo svolgimento di tale funzione concorra anche l'O.I.V.; in particolare, il comma 2, lettera a), dello stesso articolo 7 prevede che all'Organismo Indipendente di Valutazione competa la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. L'O.I.V. formula, inoltre, un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.
7. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la corretta istituzione e composizione degli O.I.V.
8. L'O.I.V. esercita, in piena autonomia, le funzioni demandategli dalla normativa di settore e, in particolare:
 - a) Le attività di cui ai commi da 4 a 6 del già nominato art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, come dettagliate dal presente Regolamento;

- b) Le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 286/1999, riferendo in proposito direttamente alla Giunta Comunale quale organo di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso il Comune di Telese Terme è costituito in forma monocratica.
2. Il componente monocratico dell'O.I.V. deve essere dotato, oltre che di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, di tutti i requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite allo stesso dalla normativa di settore.
3. La nomina dell'O.I.V. è effettuata con Decreto del Sindaco tra gli iscritti, da almeno sei mesi, all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle idonee fasce professionali dell'Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. appositamente indicate dal D.M. 6 agosto 2020, tenuto conto del numero di dipendenti del Comune di Telese Terme inteso con riguardo alla dotazione organica dell'Ente.

ART. 3 - DURATA IN CARICA

1. L'incarico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance ha durata triennale a decorrere dalla nomina, subordinatamente al mantenimento dell'iscrizione nel suddetto Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. per l'intera durata dell'incarico.
2. L'incarico di O.I.V. non è prorogabile e può essere rinnovato per una sola volta presso la stessa Amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
3. La scadenza del mandato del Sindaco comporta la decadenza dell'incarico dell'O.I.V.
4. L'eventuale revoca dell'incarico dell'O.I.V. deve essere adeguatamente motivata.
5. La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'O.I.V. in carica al momento.

ART. 4 – REQUISITI

1. In ossequio a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2020, per essere nominati componenti dell'O.I.V. presso il Comune di Telese Terme occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Requisiti generali:**

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;

b) Requisiti di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale.
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.

c) Requisiti di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
 3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato.
2. Le cause di esclusione per motivi di integrità di cui ai punti da 1 a 4 della lettera c) del presente articolo operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, salvo il caso dell'estinzione del reato.
 3. Possono, inoltre, essere valutati ulteriori requisiti di professionalità, integrità ed esperienza deducibili dal Curriculum vitae dei candidati o dalla relazione accompagnatoria di cui è menzione al successivo art. 7.
 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

ART. 5 - CAUSE OSTATIVE E DIVIETI DI NOMINA

1. Oltre al possesso dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui al precedente art. 4, ai fini della nomina a titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance è richiesta l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017.
2. Pertanto, non possono essere nominati O.I.V. i dipendenti del Comune di Telesse Terme, i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione.
3. Non possono essere, inoltre, nominati O.I.V. i candidati che:
 - a) Siano responsabili della Prevenzione della Corruzione e/o Responsabili della Trasparenza presso il Comune di Telesse Terme;
 - b) Si trovino, nei confronti del Comune di Telesse Terme, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - c) Abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di Telesse Terme nel triennio precedente la designazione;
 - d) Esercitino la funzione di Magistrato o Avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Telesse Terme;
 - e) Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - f) Abbiano svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro il Comune di Telesse Terme;
 - g) Abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i Responsabili di Servizio titolari di Posizione organizzativa o con il Segretario Generale in servizio presso il Comune di Telesse Terme o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune di Telesse Terme;
 - h) Siano Revisori dei Conti presso il Comune di Telesse Terme;
 - i) Siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del relativo mandato;
 - j) Incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - k) Versino in una delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitti d'interesse di cui alla legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e disciplina di settore.

ART. 6 - LIMITI RELATIVI ALL'APPARTENENZA A PIÙ O.I.V.

1. Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più O.I.V. per un massimo di quattro. Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni il limite è pari a due.

ART. 7 - PROCEDIMENTO DI NOMINA

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico di componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance si articola secondo le disposizioni di seguito riportate ed avviene sulla base di una previa procedura selettiva pubblica.
2. A tale scopo viene bandito un Avviso finalizzato all'acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle annesse relazioni accompagnatorie.
3. L'Avviso di selezione pubblica deve essere pubblicato sull'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito internet istituzionale dell'Ente per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.
4. Stante il disposto di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. del 6 agosto 2020, l'Avviso di selezione pubblica deve essere pubblicato anche nell'apposita sezione del Portale della Performance.
5. Ai fini della nomina, i candidati, entro il termine stabilito dall'Avviso pubblico, devono produrre la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità di cui all'art. 4, nonché relativamente all'assenza di cause ostative e di divieti di nomina di cui all'art. 5 del presente regolamento, corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, corredato da una relazione accompagnatoria in cui l'interessato dovrà illustrare le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti ed esporre l'attività e gli obiettivi che ritenga che l'Organismo Indipendente di valutazione debba perseguire.
6. Sono ammessi alla procedura selettiva i candidati che, a seguito di un'apposita istruttoria, risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
7. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula e dell'ulteriore documentazione presentati dai candidati e attiene principalmente alla verifica dei requisiti di competenza ed esperienza.
8. Nel corso dell'istruttoria la professionalità e le competenze specifiche sono accertate dagli elementi desumibili dal Curriculum vitae, dalla relazione accompagnatoria e dall'eventuale ulteriore documentazione prodotta dai candidati.
9. La predetta attività istruttoria e la valutazione dei Curricula è di competenza del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente, il quale, a conclusione della procedura, redige una relazione istruttoria atta a segnalare al Sindaco i candidati idonei.
10. All'esito di tale attività istruttoria non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formulata alcuna graduatoria di merito.

11. In caso lo ritenga necessario, il Responsabile dell'Area Affari Generali, ad integrazione dell'attività istruttoria, può eventualmente sottoporre uno o più candidati ad un colloquio che avrà l'obiettivo di verificare ulteriormente il profilo di competenza ed esperienza professionale posseduto, nel corso del quale gli interessati saranno chiamati ad illustrare la relazione accompagnatoria, le loro esperienze professionali significative e ad esporre l'attività e gli obiettivi che l'O.I.V. è tenuto a perseguire.
12. A conclusione della procedura selettiva, la nomina viene effettuata con Decreto del Sindaco.
13. Il Sindaco, valuta, a sua discrezione, se effettuare a sua volta, prima della scelta, un colloquio orientativo con tutti o alcuni dei candidati selezionati.
14. Il candidato prescelto per la nomina dovrà far pervenire la propria accettazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione che sarà a lui inoltrata appositamente tramite Pec.
15. Ai professionisti si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di cui al Codice di Comportamento del Comune di Telesse Terme vigente nel tempo, come ivi esplicitamente disposto.
16. L'atto di nomina dell'O.I.V., unitamente al Curriculum vitae del professionista incaricato, saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nella pertinente Sotto-sezione.
17. Stante il disposto di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. del 6 agosto 2020, l'Amministrazione comunica l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Inoltre, l'Amministrazione pubblica nella medesima sezione del Portale della Performance anche gli esiti della procedura.

ART. 8 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

1. I candidati dovranno presentare, assieme all'istanza di partecipazione alla selezione pubblica, il proprio Curriculum vitae ed una relazione accompagnatoria contenente ogni altra indicazione o elemento utile alla valutazione, nonché eventualmente ogni ulteriore documentazione utile allo scopo che essi intenderanno esibire.
2. Nell'attività istruttoria saranno valutati, mediante idonea comparazione, i requisiti dei candidati, attraverso l'esame dei Curricula (con annesso documento di riconoscimento), delle relazioni accompagnatorie e della eventuale ulteriore documentazione che gli interessati intenderanno esibire, con riferimento:
 - alla formazione dell'interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;
 - al percorso professionale svolto;
 - alle capacità o competenze specifiche acquisite, che determinano di fatto l'adeguatezza e corrispondenza del profilo e del bagaglio professionale alla mansione assegnata e per la funzione in cui opererà.
3. In particolare, il candidato dovrà dimostrare di possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il suo ruolo di promotore del miglioramento, egli dovrà dimostrare capacità di gruppo, avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.

4. Si precisa che:

- nella fattispecie, all'esito di tale attività istruttoria, non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito; sarà, comunque, redatto un verbale di esame delle istanze e dei Curricula pervenuti funzionale al raffronto comparativo;
- l'istruttoria e la valutazione dei Curricula è di competenza del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente, il quale, a conclusione della procedura, redige una relazione istruttoria atta a segnalare al Sindaco i candidati idonei;
- la mancata esibizione di uno solo dei documenti richiesti, quali Curriculum e/o relazione accompagnatoria, darà luogo alla automatica esclusione dalla comparazione selettiva;
- di quanto alla precedente linea si darà immediata comunicazione all'interessato;
- in tutti gli altri casi nei quali si ritenesse discrezionalmente utile acquisire ulteriori elementi conoscitivi e/o precisazioni è facoltà del Responsabile dell'Area Affari Generali, preposto all'istruttoria, chiedere ulteriori elementi integrativi.

ART. 9 - FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. In base al novellato art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi dell'Ente;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione

annuale dei titolari di Posizione Organizzativa investiti di competenze dirigenziali e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;

- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

2. Inoltre l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance:

- supporta l'Amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale;
- formula un parere vincolante sull'adozione e sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente;
- provvede alla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché alla proposta di valutazione annuale dei titolari di Posizione Organizzativa investiti di competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera e), del D.Lgs. n. 150/2009;
- verifica, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'Ente, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione;
- promuove l'utilizzo da parte dell'Amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle Amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recante i risultati dell'attività svolta; a tal fine, può chiedere allo stesso Responsabile le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
- contribuisce alla valutazione dell'impatto dei doveri di comportamento sul raggiungimento degli obiettivi e sulla misurazione della performance individuale e organizzativa. A tal fine, l'O.I.V. esprime un parere obbligatorio sul Codice di comportamento del personale dell'Ente, verificando che esso sia conforme a quanto previsto nelle Linee guida A.N.AC.;
- effettua la valutazione della pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, formulando la relativa proposta alla Giunta Comunale.

3. Infine, l'O.I.V.:

- sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

- svolge ed effettua le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 286/1999, riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - esercita tutte le eventuali ulteriori funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice del personale del Comune di Telese Terme.
4. Relativamente ai compiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, l'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, prevede che l'O.I.V. verifichi, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione della performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
 5. L'O.I.V., stante il disposto di cui al comma 4-bis del citato art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, nell'ottemperare ai propri compiti e in particolare nel procedere alla validazione della Relazione sulla performance, tiene conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle Amministrazioni Pubbliche, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

ART. 10 – SEDE E RIUNIONI

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance ha sede presso il Comune di Telese Terme.
2. Le sue sedute non sono pubbliche e in relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno delle stesse possono essere invitati amministratori e/o dipendenti del Comune.
3. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria Generale.

ART. 11 – STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

1. Presso l'Ente è istituita, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 14, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Struttura tecnica permanente di supporto all'O.I.V., alla quale partecipano la Segreteria Generale, l'Ufficio Finanziario e l'Ufficio Affari Generali.
2. Le funzioni della Struttura tecnica permanente si esplicano in attività di collaborazione con l'O.I.V., mediante lo studio delle tematiche d'interesse ove richiesto, il monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e il supporto organizzativo, consistente nella assistenza nella predisposizione di modelli valutativi del personale dipendente con qualifica di titolare di Posizione Organizzativa e nella cura delle relazioni con altri Enti o Amministrazioni.

3. L'O.I.V. definisce con il Segretario Generale dell'Ente le modalità di raccordo con i Responsabili di Area/Servizio e con gli Uffici comunali al fine di assicurare i necessari flussi informativi.

ART. 12 - COMPENSO

1. Al componente dell'O.I.V. viene corrisposto un compenso annuo corrispondente al 50 (cinquanta) per cento del compenso assegnato al Revisore dei conti dell'Ente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, comunque nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il compenso annuo spettante verrà erogato in base all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività.

ART. 13 - REVOCA - DIMISSIONI - DECADENZA

1. L'incarico cessa immediatamente prima della naturale scadenza a seguito della sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, oppure al venir meno dei requisiti generali, di competenza, esperienza ed integrità di cui all'articolo 2 del D.M. 6 agosto 2020 oppure in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale oppure in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.
2. I professionisti incaricati sono revocabili anticipatamente dal Sindaco per gravi inadempienze e per accertata inerzia. L'eventuale revoca dell'incarico di O.I.V. prima della scadenza dovrà essere adeguatamente motivata, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.M. 6 agosto 2020.
3. La scadenza dell'organo politico-amministrativo non comporta la decadenza dell'incarico dell'O.I.V. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza per incompatibilità ambientale sono adottati dal Sindaco, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del contraddittorio. In caso di dimissioni dovrà essere garantito un preavviso di almeno 30 giorni. Il Sindaco deve provvedere alla nuova nomina entro 30 giorni.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. All'O.I.V. si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Comportamento del Comune di Telesse Terme, vigente nel tempo.
2. L'O.I.V. è tenuto, comunque, a osservare le seguenti disposizioni:
 - a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa;
 - b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;

- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

ART. 15 – POTERE ISPETTIVO ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'O.I.V. ha, altresì, accesso diretto a tutti i sistemi informativi, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno del Comune, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'Amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo Indipendente di Valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
2. L'O.I.V. si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della propria attività, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per la parte ancora in vigore.

ART. 16 – PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune di Telesse Terme, dotato di un Piano delle azioni positive, garantisce, ai sensi della normativa vigente, pari opportunità tra uomini e donne e, soprattutto, nei confronti di candidati con disabilità.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia che siano con esso confliggenti.